



COMUNE DI BORGO PACE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 15/10/1991

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 29/09/1999

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 08/12/2001

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 24/07/2019

INDICE

CENNI STORICI

TITOLO I - AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 1 - Autonomia del Comune

ART. 2 - Sede e Territorio

ART. 3 - Stemma e Gonfalone

ART. 4 - Funzioni

ART. 5 - Compiti del Comune per i servizi di competenza Statale

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

ART. 6 - Organi

ART. 7- Consiglio Comunale

ART. 8 - Prerogative dei consiglieri

ART. 9 - Funzionamento del consiglio

ART. 10 - Convocazione del Consiglio

ART. 11 - Attribuzioni del Consiglio

ART. 12 - Linee programmatiche di mandato

ART. 13 - Elezione dei consiglieri nelle commissioni comunali

ART. 14 - Il Sindaco

ART. 15 - Esercizio della rappresentanza legale

ART. 16 - Mozione di sfiducia

ART. 17 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco

ART. 18 - La Giunta Comunale

ART. 19 - Composizione della Giunta

ART. 20 - Nomina della Giunta

ART. 21 - Funzionamento della Giunta

ART. 22 - Competenze della Giunta

ART. 23 - Obbligo di astensione

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 24 - Rapporti con le associazioni

ART. 25 - Partecipazione popolare

ART. 26 - Consultazione

ART. 27 - Petizioni

ART. 28 - Referendum

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 29 - Diritto di accesso ai documenti

ART. 30 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi

ART. 31 - Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 32 - Azione popolare

ART. 33 - Rete civica

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 34 - Principio di collaborazione

ART. 35 - Accordi di collaborazione e convenzioni

ART. 36 - Accordi di programma

ART. 37 - Consorzi

ART. 38 - Unione di Comuni

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 39 - Principi e criteri

ART. 40 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

ART. 41 - Regolamento degli uffici e dei servizi

ART. 42 - Diritti e doveri dei dipendenti

ART. 43 - Responsabili degli uffici e dei servizi

ART. 44 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

ART. 45 - Incarichi a contratto

ART. 46 - Collaborazioni esterne

ART. 47 - Ufficio di indirizzo e di controllo

ART. 48 - Segretario Comunale

ART. 49 - funzioni del Segretario Comunale

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 50 - Ordinamento

ART. 51 - Attività finanziaria del Comune

ART. 52 - Amministrazione dei beni culturali

ART. 53 - Bilancio comunale

ART. 54 - Rendiconto della gestione

ART. 55 - Revisore dei conti

ART. 56 - Tesoreria

ART. 57 - Controlli interni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 - Norme a tutela dei disabili

ART. 59 - Azioni positive per la realizzazione della parità

CENNI STORICI

Posto alle pendici dell'appennino tosco-umbro-marchigiano, **Borgo Pace** domina l'alta valle del Metauro in un susseguirsi di percorsi tra storia, natura, tradizioni secolari e bellezze d'arte, a tratti nascoste, ma di un'unicità senza eguali. Qui si incontrano, in un naturale abbraccio, i torrenti Meta e Auro che formano il Metauro, quel "figlio piccolo sì ma glorioso", tanto amato da Torquato Tasso che amava riposare lungo le sue rive.

È un territorio di origini antichissime, come testimoniato dalla vasca rupestre ritrovata all'Alpe della Luna risalente al Neolitico; nel corso dei secoli, è stato abitato da Umbri, Piceni, Etruschi e Romani che hanno lasciato innumerevoli testimonianze del loro passaggio.

L'epoca che più di altre ha lasciato un'impronta indelebile nel territorio è quella Medievale, che vide la nascita della Massa Trabaria, provincia autonoma dello Stato della Chiesa. Si estendeva da Bocca Trabaria, seguiva la dorsale appenninica dell'Alpe della Luna, lungo gli attuali territori di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano. Al Poggio dei Tre Vescovi, volgeva verso est assecondando il sinuoso percorso dell'attuale confine provinciale Firenze-Arezzo, fino al Sasso di Simone, per poi estendersi verso nord-est. Infine, raggiungeva a sud la valle del Mutino, fino al fiume Foglia verso Lunano, lasciando fuori il territorio dell'odierno comune di Urbania, piegandosi ad ovest fino al Parnacciano e Scalocchio e ricongiungendosi poi a Bocca Trabaria tramite il Passo delle Macinelle.

Le origini della Massa Trabaria risalgono ai secoli XI-XII. Con buona probabilità, fu Papa Alessandro III a dare un'importante spinta espansionistica alla Massa Trabaria, legato come era alla sede di Mercatello sul Metauro, che gli diede ospitalità durante la sua fuga da Roma.

La Massa Trabaria è passata alla storia come la provincia dai 100 castelli, molti di essi sono diventati le frazioni del comune di Borgo Pace, come Lamoli, Sompiano, Figgiano, Parchiule, Palazzo Mucci, ma vi erano anche i castelli di Felcino, Castel di Bavìa, Castel dei Fabbri, Sant'Andrea, la Villa e la Valla.

Queste terre erano ricche di pregiatissimi legnami, come l'abete bianco e in epoca medievale, la nostra Massa Trabaria accolse un gruppo di Monaci Benedettini, che arrivarono con buona probabilità dalla valle del Tevere. In principio, si sarebbero stanziati sul Monte sant'Antonio costruendo un Ospitale. Intorno all'anno Mille, i monaci costruirono l'**Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo di Lamoli**, che ancora oggi possiamo ammirare nella sua solenne posizione elevata, che domina la vallata circostante e che custodisce al suo interno uno scrigno di tesori d'arte.

Con buona probabilità è verso la fine del XIV secolo che l'antico *Castrum Bavìa*, un castello a protezione dell'Abbazia di Lamoli, citato in moltissimi documenti della Massa Trabaria, fu distrutto dagli eserciti dei Faggiuola e dei Malatesta, che erano in lotta perenne con i Montefeltro. Originariamente, era posto in alto, nella collina che sovrasta la piccola pianura dove si incontrano i torrenti Meta ed Auro. Dopo la sua distruzione, l'abitato venne ricostruito a valle. Il nome Borgo Pace deriva dalla volontà dei cittadini di costruire un luogo di pace dopo anni di feroci battaglie, che misero a ferro e fuoco l'intera zona. Come buona prassi medievale, per dare lustro al luogo, si diffuse in questo periodo una leggenda popolare, secondo cui il nome "Borgo Pace" deriverebbe da un incontro avvenuto alla sorgente del Metauro tra Ottaviano, Antonio ed Emilio Lepido, che qui gettarono le prime basi del secondo Triumvirato.

Dal 1300 circa al 1632, anno della morte dell'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere, i Montefeltro legarono le loro vicende ai territori massani, che divennero a tutti gli effetti dominio di quella famiglia, una delle più importanti del Rinascimento italiano.

Successivamente il ducato tornò tra i possedimenti dello Stato Pontificio e nel 1636 la stessa Abbazia di San Michele Arcangelo di Lamoli, entrò a far parte della neonata diocesi di Urbania- Sant'Angelo in Vado, alla pari di tutte le chiese borgopacesi.

Gli anni a cavallo tra '700 e '800 tutto il territorio borgopacese passò un periodo di difficoltà economiche diventando così terra di briganti e contrabbandieri, che facevano la spola tra le nostre valli e quelle del Tevere.

L'ascesa napoleonica portò alla confisca di moltissimi beni e alla soppressione di molti ordini religiosi e luoghi di culto. Borgo Pace, più precisamente Palazzo Mucci, diede ospitalità a Luciano Bonaparte durante l'esilio, tra il 1801 e il 1804, a causa dei contrasti con il fratello.

Furono quelli gli anni in cui, per volontà di Napoleone, si diede avvio ai lavori della strada appenninica poi conosciuta come strada statale 73 bis.

Nel 1827, Leone XIII, per contrastare il crescente fenomeno del brigantaggio e del contrabbando, decise di riordinare l'assetto amministrativo dello Stato Pontificio: incorporò così Lamoli, Parchiule, Dese, Figgiano, Sompiano, Felcino e Borgo Pace facendo di quest'ultimo il capoluogo del neonato comune.

Nel 1849, qui passò Garibaldi con Anita per sfuggire all'esercito austriaco, salendo da San Giustino, oltrepassando l'Appennino e scendendo a Lamoli, dove passò la notte, per poi proseguire verso Sant'Angelo in Vado in direzione Lunano, per cercare di raggiungere l'Emilia. Il Novecento vide il territorio montano del comune di Borgo Pace ancora legato agli antichi lavori, come il taglio del bosco, l'arte del carbonaio e quella del contadino, particolarmente vocato alla coltivazione delle patate rosse, oggi prodotto tipico del Comune.

La II Guerra Mondiale lascerà segni indelebili nel nostro territorio: all'alba del 28 agosto 1944, i tedeschi in ritirata dalla Linea Gotica, tentando un disperato contenimento verso gli alleati, minarono ponti, strade e tutto l'abitato di Borgo Pace, radendolo al suolo. La ricostruzione fu difficile ma gli abitanti non si lasciarono scoraggiare e piantarono nel centro della nuova piazza del paese un abete, simbolo di forza e rinascita che ancora oggi, dopo tantissimi anni, veglia sull'abitato.

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 1 AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle Leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e Regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione e il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.
Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
5. Il Comune di Borgo Pace in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. Favorisce la ricerca di fonti energetiche alternative, rifiutando la scelta nucleare.
6. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi il diritto al lavoro, allo studio e alla cultura; alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed organizzazioni per il perseguimento della piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro abitudini e capacità professionali;
 - c) il perseguimento della piena affermazione giuridica, sociale ed economica della donna promuovendo azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, il riequilibrio della rappresentanza tra i sessi, il rispetto dei tempi di vita e di lavoro, la salvaguardia della salute e la tutela della maternità;
 - d) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio con interventi specifici di tutela e valorizzazione dei propri centri storici (Lamoli, Parchiule, Borgo Pace) e degli insediamenti collinari e montani;
 - e) l'attiva partecipazione per l'attuazione e gestione dei parchi delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;
 - f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali anche a fini turistici;
 - g) l'esercizio in cooperazione con i Comuni vicini prioritariamente con quelli dell'Alta Valle del Metauro, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - h) il riconoscimento nella proprietà e nelle imprese individuali e associate dei coltivatori diretti e nella cooperazione, le strutture fondamentali della agricoltura del proprio territorio; interviene a sostegno della professionalità agricola soprattutto giovanile ed indirizzata a pratiche colturali biologiche; favorisce lo sviluppo, l'ammodernamento tecnologico e i livelli di produzione del settore industriale ed artigianale intervenendo a tal fine per la realizzazione di adeguate zone attrezzate;

- i) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, impegnandosi nella rimozione delle varie cause dell'emarginazione dei giovani e per un loro recupero, operando per l'integrazione nella società e l'inserimento attivo nel lavoro degli invalidi, dei minorati, delle categorie più deboli e per la difesa dei loro diritti, riconoscendo il valore dell'anziano e favorendo un ruolo attivo della sua presenza nella società anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
- l) il riconoscimento dei principi della convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia adottata dall'O.N.U. il 20.11.1989 attraverso lo sviluppo delle azioni necessarie alla loro tutela;
- m) la promozione del diritto di studio, delle attività culturali e musicali;
- n) il riconoscimento per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, della funzione sociale e di progresso umano dello sport, favorendo pertanto la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico.

7. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART. 2 SEDE E TERRITORIO

- 1. Il Comune ha sede nel Capoluogo. Gli organi del Comune, con deliberazione motivata della Giunta Municipale possono riunirsi anche in sedi diverse dal Capoluogo.
- 2. Il territorio del Comune ha una estensione quale quella attuale di kmq. 56,9 e confina con i territori dei Comuni di: Mercatello sul Metauro (PU), San Giustino (PG), Badia Tedalda (AR), Sestino (AR), Carpegna (PU) e San Sepolcro (AR).
- 3. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Lamoli, Sompiano, Parchiule, Figgiano, Palazzo Mucci e Dese.

ART. 3 STEMMA E GONFALONE

- 1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Borgo Pace, con lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.
- 2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o consigliere suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.
- 3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 4 FUNZIONI

- 1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico e di una idonea politica ecologica, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale o regionale.
- 2. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dalle leggi e dal presente Statuto ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.

3. Il Comune, per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 5

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 6

ORGANI

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 7

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del Consiglio Comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non sia adeguato a tale normativa.

6. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

7. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica:

- a. provvede alla convalida degli eletti, valuta le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, dispone le eventuali surrogazioni;
- b. riceve il giuramento del Sindaco nella formula che segue: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica"*;
- c. elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.

8. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

ART. 8 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. Il Sindaco, per esigenze organizzative, può attribuire ai singoli Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio su specifici argomenti e progetti o curare determinate, specifiche questioni nell'interesse dell'Amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale. Entro 10 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento, ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
8. Ai gruppi consiliari possono essere concessi, compatibilmente con la disponibilità, idonei spazi della residenza municipale e supporti tecnico-organizzativi.
9. Di ogni seduta del Consiglio Comunale è redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta.
2. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.
3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale è riunito validamente con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati al Comune e delibera, di norma, a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze

qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

5. Per le deliberazioni concernenti persone diverse dagli stessi consiglieri, il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.

8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

9. Di ogni seduta del Consiglio Comunale è redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 10 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco in qualità di Presidente che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.

2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la prima adunanza; per le altre sessioni va recapitato almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Sono deliberate in sessione ordinaria il bilancio preventivo, il rendiconto e la verifica degli equilibri di bilancio. Sono deliberati in sessione straordinaria tutti gli altri argomenti.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quelle stabilite per la adunanza.

4. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del Codice di procedura civile.

ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli argomenti stabiliti nel d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare agli atti fondamentali di cui all'art. 42.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il trentuno (31) dicembre dell'anno di riferimento, a pena di decadenza.

ART.12
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro quarantacinque (45) giorni decorrenti dalla data di insediamento sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

ART. 13
ELEZIONE DEI CONSIGLIERI NELLE COMMISSIONI COMUNALI

1.Quando la norma preveda che nelle commissioni interne all'Ente (commissione elettorale, commissione per i giudici popolari, ecc.) vi siano membri aventi la qualifica di consiglieri, l'individuazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.

ART. 14
IL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Sindaco altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ART. 15
ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori, un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente assume le funzioni del Sindaco.

ART. 16
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia così come stabilito dall'art. 52, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ART. 17

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA E DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. In tal caso il Consiglio Comunale si scioglie, e contestuale è nominato un commissario.

ART. 18

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 19

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, stabilito dalla legge statale.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio ad eccezione dell'assessore nominato Vicesindaco.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 20

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare un (1) assessore, non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.

5. Gli assessori che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, possono essere dichiarati decaduti dal Sindaco.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 21 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 22 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 23 OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario Comunale.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 24 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) può prevedere la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione, istituiti dal Comune stesso, secondo le loro competenze e finalità;
 - d) può promuovere le attività turistiche e culturali attraverso la partecipazione diretta delle Pro Loco e di tutte le altre associazioni culturali e ricreative esistenti nel Comune;

- e) può mettere a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- f) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: volontarietà delle adesioni e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.

ART. 25 PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 26 CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

ART. 27 PETIZIONI

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta (30) giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci (10) giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 28 REFERENDUM

1. Posso essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto del Comune e degli organismi pubblici controllati dal Comune o in cui il Comune ha una partecipazione, anche minoritaria;
 - b) il Regolamento del Consiglio Comunale e gli altri regolamenti ad efficacia meramente interna;

- c) le elezioni, nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
- d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- e) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative modifiche;
- g) i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;
- h) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
- i) argomenti che siano state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando lo richiama il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ovvero 20% degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il Referendum non può essere indetto né può aver luogo in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.

6. Entro sessanta (60) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio adotta i relativi e conseguenti atti.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 29 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.

ART. 30 ACCESSO AI SERVIZI E CONFERENZE DI SERVIZI

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.

3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

ART. 31 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il Regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

ART. 32 AZIONE POPOLARE

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, è necessario che l'Ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta Comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

ART. 33 RETE CIVICA

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:
 - a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;
 - b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.
3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 34 PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con l'Unione Montana al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.

ART. 35 ACCORDI DI COLLABORAZIONE E CONVENZIONI

1. Il Comune favorisce la sottoscrizione di convenzioni con altri comuni ed enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi, ai sensi dell'articolo 30, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Comune favorisce la conclusione con altre amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15, L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 119, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 36 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 37 CONSORZI

1. Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 38 UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può costituire un Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ART. 39 PRINCIPI E CRITERI

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e valutazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun struttura organizzativa;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di governo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 41

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 42

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il Responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

ART. 43

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 44

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, così come previsto dalle norme in materia.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- c) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- d) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- f) adottano altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
- h) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono la designazione degli altri membri;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario;
- j) forniscono alla Giunta nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
- l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 45 INCARICHI A CONTRATTO

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, può assegnare, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità prevista dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 46 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Apposito Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, così come previsto dall'art. 110, comma 6 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art.7, comma 6 del D.lgs 30-03-2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 47 UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie e nel rispetto e secondo le vigenti previsioni normative, ai sensi dell'art. 90, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 48 SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

ART. 49
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli Assessori.
3. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 50
ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 51
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con apposite deliberazioni, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 52
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente e l'Ufficio ragioneria, competente in materia, è responsabile dell'esattezza

dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di norma, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata con apposita deliberazione.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ART. 53 BILANCIO COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

ART. 54 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati, nel rispetto della legge e del Regolamento di contabilità, mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

ART. 55 REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti viene nominato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio, nonché esprime tutti i pareri e sottoscrive tutte le attestazioni richieste da norme di legge.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

ART. 56 TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili,
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

ART. 57 CONTROLLI INTERNI

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi disciplinati in apposito Regolamento, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni previste nel Regolamento ai sensi della vigente normativa in materia.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 58 NORME A TUTELA DEI DISABILI

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, e del tempo libero esistenti nel territorio comunale.

ART. 59 AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ'

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel Comune.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma, anche sulla base dei principi di legge, il Comune adotta Piani di azioni positive.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche e nell'Albo Pretorio Comunale per trenta (30) giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 61 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta (30) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

4. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi (120) giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto nelle materie di sua competenza si fa rinvio alle norme statali sovraordinate pro tempore vigenti secondo la disciplina della gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico. In tutti i casi in cui il presente Statuto citi norme di qualsiasi tipo che vengano successivamente modificate integrate o sostituite il rinvio si intende effettuato alla norma modificata integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica integrazione o sostituzione.

Allegato 2 - Stemma



Allegato 3 - Gonfalone

